



Comune di **CASTIGLIONE TORINESE**

Provincia di **TORINO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 27/09/2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U) nel Comune di Castiglione Torinese a norma degli artt. 13 del D.L. 201/2011 e 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti e tutte le successive modificazioni e integrazioni regolanti la specifica materia.

Art. 2

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile.
2. Alle pertinenze dell'abitazione, nei limiti di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 817 c.c., si applica il medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale.
3. In caso di omessa dichiarazione relativamente alle pertinenze, in sede di prima applicazione, il Comune considera pertinenza dell'abitazione principale quelle già dichiarate tali dal contribuente ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili considerando, in caso di pluralità di unità per categoria, quelle qualificabili come pertinenziali ai sensi dell'art. 817 c.c. con la rendita più alta.

Art. 3

Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 4

Valore aree edificabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette a utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992. Il fabbricato è nuovamente soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata a norma di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Art. 5

Versamenti.

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale dovuta dal contribuente risulti inferiore a euro 12,00.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Art. 6

Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano, salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, gli articoli 10,

comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

2. Non si dà luogo a rimborsi per importi pari o inferiori a 12,00 euro.
3. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. In caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse legale.

Art. 7

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 4 rate trimestrali .
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro venti giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art.8

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'Imposta Municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 9

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.